

Allegato "A" all'atto Rep.n. 57.678/20.560

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 10, commi 1 lett. a), 2 e 3 del D.Lg.vo 1 dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, commi 3 e 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196 una società per azioni denominata "ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.".

1.2 La Società è sottoposta alla vigilanza, in via esclusiva, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che esercita i diritti dell'azionista mediante la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale ai sensi del D.P.R. n. 91 del 2009 ed in conformità al modello comunitario di "*in house providing*". In quanto tale, la Società é soggetta all'attività di indirizzo e controllo analogo da parte della stessa Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attività che viene esercitata in conformità al presente Statuto ed al "Regolamento per le attività di controllo analogo" approvato con Decreto del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, di cui al successivo art. 19.

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Ha inoltre sede secondaria in Napoli.

2.2 L'organo amministrativo, fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo analogo esercitati dall'azionista, ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3

3.1 La Società svolge, prevalentemente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione e valorizzazione dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale anche attraverso la ricerca di sponsors, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) la gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la

biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura) oltre ad ogni altra necessità di supporto e strumentale alle funzioni del MiBAC; il supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali;

b) la gestione del marchio e dei diritti d'immagini, il supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso di opere di competenza MiBAC;

c) l'esercizio di attività di pubblicità e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione, di mostre, convegni, fiere promozionali, spettacoli e, in generale, di eventi culturali;

d) l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, periodici e stampati (in generale), la riproduzione su licenza e la coproduzione di materiali audiovisivi e didattici in genere, di software, nonché la commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi;

e) l'esercizio di attività di merchandising e in particolare la progettazione, l'appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro;

la gestione dei servizi di informazione attraverso l'organizzazione di un Call Center e l'attività connessa di Back Office; in tale ambito il supporto all'URP e all'utenza interna del Ministero. Tali servizi dovranno essere resi anche in lingua inglese e spagnola;

f) progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali, ivi compresi gli interventi di impiantistica;

g) servizi di manutenzione edifici, di manutenzione e riparazione impianti, di pulizia e manutenzione di aree interne ed esterne, di diserbo, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura etc.;

h) servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale, etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

i) servizi di censimento (anche con sopralluoghi in loco se

richiesti), supporto operativo all'attività di catalogazione ed inventariazione a supporto dell'attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ivi compresa la gestione e l'aggiornamento di banche date online; servizi di supporto al trasporto, sistemazione e immagazzinamento di reperti e opere d'arte;

l) servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale;

m) l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze.

La Società, non in via principale ma se necessarie per il raggiungimento del suo oggetto, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi ministeriali che ne guidano e vincolano l'azione, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché aventi pertinenza con quest'ultimo.

Essa può, altresì, svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzione, purché strumentali all'oggetto sociale.

Art. 4

4.1 La durata della Società è determinata fino al 31 (trentuno) dicembre 2059 (duemilacinquantanove) e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 5.616.000,00 (cinquemilioneiseicentosedicimila) diviso in numero 5.400.000 (cinquemilioneiquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,04 (uno e zero quattro) ciascuna.

Le azioni possono essere detenute esclusivamente da soggetti pubblici.

In ogni caso, non possono essere alienate quote di capitale sociale, anche minoritarie, in favore di soggetti privati. Non avrà pertanto efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di alienazione che determini il venir meno di tale requisito.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede

straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. c.c.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi

senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5.1. che precede e di quelle in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 c.c. e salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

9.2 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata RR o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

ASSEMBLEE

Art. 10

10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

10.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio di

nazione appartenente all'Unione Europea.

10.3 L'Assemblea viene convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

10.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 11

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

11.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12

12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci, o, in mancanza, dimostrano la titolarità delle azioni nei modi di legge. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

12.2 Per l'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c..

12.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 13

13.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 8.2 e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

13.2 L'assemblea è validamente costituita e delibera con le

maggioranze di cui agli artt. 2367 e 2369 c.c..

13.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato, a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 14

14.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente.

Art. 15

15.1 L'assemblea ordinaria ha le competenze previste dall'art. 2364 c.c..

15.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, eccezion fatta per le competenze espressamente attribuite dal presente statuto all'organo amministrativo.

AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALOGO

Art. 16

16.1 La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

16.2 Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri.

16.3 La nomina dell'amministratore unico o dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea ordinaria, salvo che per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge.

16.4 L'amministratore unico e i componenti del consiglio di amministrazione potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Art. 17

17.1 L'amministratore unico e i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, essi si intendono

nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

17.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

1. gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino l'amministrazione di risorse economico-finanziarie.

2. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla

precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'assemblea, convocata all'uopo senza indugio, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d) con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nel caso di consiglio di amministrazione lo stesso convoca l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima riunione successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure previste.

Inoltre, non può essere nominato amministratore chi si trova nelle condizioni di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, come interpretato da ultimo dall'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Collegato giustizia e semplificazioni).

Tutti gli altri aspetti, non previsti dal presente statuto, relativi alla nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolati dalla legge.

I membri cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratori in non più di due ulteriori consigli in Società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Lo stesso

principio si applica nel caso che l'amministrazione della Società sia affidata a un amministratore unico.

I membri cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

17.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si applica l'art. 2386 c.c.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Art. 18

18.1 Il consiglio di amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea ed eventualmente anche un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento;

b) può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso;

c) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del consiglio e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

18.2 Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica, nonché tutti i sindaci effettivi.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi

audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, esercitano i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi vincolanti strategici, individuati con propri atti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il tramite della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturali ai sensi del D.P.R. 91 del 2009 e nei limiti dell'attività di controllo analogo.

Più segnatamente, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono compiere gli atti di gestione che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e/o lo Statuto riservano alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, nonché i seguenti atti:

- a) il piano annuale delle attività;
- b) le linee strategiche su cui intende muoversi la Società onde corrispondere alle finalità indicate nei programmi e negli obiettivi del Ministero;
- c) il budget annuale;
- d) le linee generali di organizzazione interna, ivi compreso il piano delle assunzioni di personale;
- e) ogni variazione significativa degli atti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il Ministero, per il tramite della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale ed il "Comitato di controllo analogo" il quale ne costituisce emanazione, esercita su tutti gli atti citati nel presente articolo, un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti, nonché, in ogni caso, sui singoli contratti oggetto di affidamento da parte della Società che eccedano il valore di Euro 10.000,00 (diecimila) al netto di IVA, a prescindere dalla propria natura e tipologia. Tale controllo analogo potrà essere esercitato tramite attività di:

- a) controllo economico;
- b) controllo amministrativo/gestionale;
- c) controllo ispettivo.

Le modalità di esercizio delle suddette attività di Controllo analogo sono stabilite mediante un apposito "Regolamento per il controllo analogo" approvato con Decreto del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il Ministero avrà, in ogni caso, diritto, ad ogni effetto di legge, di formulare all'organo amministrativo gli indirizzi vincolanti aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative del contratto di servizi affidato alla Società.

In ogni caso, in relazione al potere di vigilanza e controllo da parte del Socio pubblico nei confronti della Società, l'organo di amministrazione della Società stessa è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano annuale delle attività.

La trasmissione degli atti avviene anche al fine di consentire al Socio pubblico di mantenere un costante ed effettivo grado di informazione in ordine allo svolgimento dei propri servizi espletati per mezzo della Società.

Il legale rappresentante del Socio pubblico e gli amministratori della Società, al fine di soddisfare e

rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento che devono sempre presiedere l'esercizio dell'azione amministrativa, sono tenuti a collaborare e cooperare, anche tramite la comunicazione di atti e dati da entrambi motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo del Socio pubblico su ciascun servizio affidato alla Società, nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, incluso il presidente. L'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione. Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della amministrazione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20

20.1 La rappresentanza generale della Società spetta all'amministratore unico o al presidente o a chi ne fa le veci, nonché ai singoli componenti del consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri agli stessi delegati.

20.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 19 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21

21.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso, che verrà determinato dall'assemblea, in occasione della nomina o con apposita delibera.

Art. 22

22.1 L'assemblea può nominare un direttore generale, determinandone compenso, poteri e durata in carica. La rappresentanza sociale spetta anche al direttore generale, ove nominato, nei limiti dei poteri attribuiti.

ART. 23

23.1 Il collegio sindacale si compone, a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di tre o cinque sindaci effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale e fissa gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di legge.

23.2 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il sindaco che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

In caso di riunione del collegio con intervenuti non dislocati in più luoghi, il collegio sarà comunque presieduto dal presidente.

23.3 La revisione legale dei conti della Società è esercitata, qualora la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, dal collegio sindacale e, in tal caso, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea, nei casi in cui ricorrano le fattispecie sopra citate di cui all'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile, affida la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea può, comunque, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Anche in tal caso, i soggetti incaricati devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti si applicano le previsioni di legge in materia.

23.4 L'assunzione della carica di membro del collegio sindacale è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

1. i membri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino l'amministrazione o il controllo di risorse economico-finanziarie.

2. La carica di membro non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il

caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d) con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Inoltre, non può essere nominato chi si trova nelle condizioni di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, come interpretato da ultimo dall'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Collegato giustizia e semplificazioni).

5. E' comunque fatto salvo, nello specifico, l'esercizio delle attività di controllo analogo da parte dell'Azionista.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 24

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella loro relazione sulla amministrazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 26

26.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere

dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

26.2 La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364-bis, n. 4), c.c..

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

26.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

27.1 Si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

28.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

28.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V del Codice Civile.

Art. 29

29.1 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, c.c..

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la

riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, Capo V, Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI, Capo V del Codice Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30

30.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dall'organo amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

30.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

30.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

30.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

30.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due

terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 25.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

31.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

31.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 32

32.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

32.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Art. 33

33.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato:

Giuseppe PROIETTI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. ventiquattro facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li